

Minori e informazione

di Paola Donadi

Il mio intervento nasce dall'esigenza di una necessaria difesa, che in molta parte costituisce un'auto difesa, del ruolo dell'assistente sociale.

Ho avuto più volte la sensazione che questa figura sia stata utilizzata da alcuni relatori, nell'ambito del seminario «Come il diritto tratta le famiglie», come capro espiatorio, nel senso che spesso i termini «assistenti sociali» e «servizi sociali» sono stati impiegati come sinonimi.

Questa utilizzazione poco chiara di una terminologia già di per sé di difficile comprensione ai più, può comportare molti fraintendimenti e interpretazioni a dir poco paradossali dei compiti degli assistenti sociali e dei servizi sociali, dei quali i primi certamente fanno parte, ma dei quali non sono gli unici referenti.

Noi tutti sappiamo come in un ambito così difficile ed articolato come quello della giustizia minorile, e ancor più dopo l'avvento del nuovo Codice di procedura penale minorile, un operatore non possa agire autonomamente ed in particolar modo proprio l'assistente sociale, pur nel rispetto dell'autonomia e dell'etica professionale che le sono proprie, ha un ruolo assolutamente inseparabile da quello dell'équipe multidisciplinare della quale fa parte integrante unitamente al neuropsichiatra infantile, allo psicologo, agli assistenti sociali di altri servizi, ecc.

A maggior ragione, un rapporto istituzionale come quello con

* *Presentato dall'Istituto di Sociologia.*

il Tribunale dei minorenni, anche se curato in modo particolare dall'assistente sociale che in questo senso risulta essere l'interlocutore privilegiato all'interno di questa relazione, è prerogativa di tutta l'équipe multidisciplinare, dato che gli accertamenti sulla personalità del minore, intendendo con questi l'acquisizione di nuovi elementi sulle condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore e le relazioni psico-sociali che ne conseguono, sono il risultato di un lavoro multidisciplinare che nulla dovrebbe avere di inquisitorio e tanto meno di definitivo.

Le consulenze che vengono richieste dal Tribunale dei minorenni ai servizi sociali non si configurano in richieste di tipo periziale, ma in consulenze di tipo notificatorio, senza con questo voler giocare ambigualmente sul termine «consulenza».

È certo che, un'indagine di tipo notificatorio, ossia un'indagine che si limiti alla descrizione delle situazioni e degli eventi così come accadono, può indurre indirettamente il giudice minorile, attraverso l'utilizzazione di supposizioni e termini ambigui, a far proprie alcune decisioni in merito alla soluzione più opportuna da adottare ed è altrettanto vero che da un punto di vista etico e deontologico corretti, nessun operatore può esprimere giudizi e tanto meno mettere in atto provvedimenti autonomamente, soprattutto quando opera di concerto con il Tribunale dei minorenni e su mandato dello stesso.

Il Giudice minorile deve avvalersi di questa sorta di meta-conoscenza che gli deriva dai servizi sociali e che gli permette di approfondire le proprie conoscenze sul «caso», per poi decidere. In questa distinzione netta dei ruoli e delle conseguenze pragmatiche che derivano da questi ruoli, sta l'impossibilità di utilizzare ancora stereotipi di dickensiana memoria rispetto al compito dell'assistente sociale.

Ed è appunto guardando al nuovo, o per meglio dire rinnovato ruolo di questa figura professionale, che è mia intenzione ricordare l'intervento di un'assistente sociale di Torino durante una recente tavola rotonda promossa in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti Piemonte-Valle d'Aosta, alla quale hanno partecipato giornalisti, giudici minorili, insegnanti e genitori e spostare così le mie osservazioni sul rapporto fra diritto all'informazione (del giornalista) e diritto alla tutela della privacy (del minore), ricordando come, soprattutto l'enfatizzazione posta dai

mezzi di comunicazione di massa rispetto a pseudo-notizie su minori (la dignità di notizia va attribuita a tutt'altro), sia servita a stigmatizzare il ruolo degli assistenti sociali e dei servizi sociali.

Premetto che la collega di Torino sostiene che non sono sufficienti convenzioni internazionali e belle leggi per dare dignità di soggetto di diritto al minore, ma che sono necessari strumenti specifici e che tali strumenti potrebbero essere rappresentati in modo quanto mai emblematico dalle leggi, se queste poggiassero su premesse culturali che ne facilitassero l'accoglimento e ne predisponessero la comprensione.

In poche parole, la collega sollecita l'avvento di una «cultura dell'infanzia», il cui presupposto è però la reciproca conoscenza; grande peso viene quindi attribuito ai mezzi di comunicazione di massa ed ai giornalisti in generale, come formatori dell'opinione pubblica.

Per inciso, il suo suggerimento di fornire una specializzazione nel settore minorile ai giornalisti che si occupano di «cronaca bianca» ovvero dei servizi sociali, inserendo nell'iter formativo delle Scuole di Giornalismo anche discipline specifiche in materia, era già stato accolto dalla FNSI e dall'Ordine dei giornalisti, nel momento della stesura della «Carta di Treviso», ovvero di quella carta di intenti volta a garantire un'informazione rispettosa dei principi e dei valori ai quali si ispira la nostra Costituzione, in particolar modo quando questa informazione riguarda i minori.

Viene così sollecitata la necessaria convivenza fra due diritti apparentemente contrapposti, il diritto del giornalista all'informazione e il diritto del minore a non essere sottoposto ad interferenze arbitrarie e dannose nel suo privato, ma anche il diritto dei servizi sociali a non essere sempre screditati riducendo così notevolmente nell'immaginario collettivo e purtroppo anche nell'operatività quotidiana, l'efficacia della rete di solidarietà sociale della quale si avvalgono per aiutare le famiglie.

Questo accade spesso perché mentre i servizi svolgono analisi accurate sulle relazioni interpersonali seguendo vicende lunghe e complesse per molto tempo, i giornalisti offrono all'opinione pubblica un'informazione basata su di un unico episodio, magari clamoroso.

Da un lato vengono quindi valutate relazioni interpersonali

estremamente articolate e non visibili, dall'altro si valuta un singolo fatto visibile, con l'intento tutt'altro che remoto di «fare audience».

Indubbiamente, la «variabile tempo» è una componente fondamentale della notizia, nel senso che i giornalisti devono muoversi a livello dell'avvenimento recente da portare a conoscenza del pubblico, da inquadrare nell'immediato: la preoccupazione però sembra più quella di mettere in risalto gli aspetti deleteri del caso, estrapolandolo dal contesto e dalle cause che lo hanno provocato.

Tutto questo, oltre a suscitare gli istinti più morbosi e demagogici dell'audience, provoca paradossalmente nella stessa un senso di impotenza e di impossibilità di comprendere fenomeni così angoscianti e che si discostano a tal punto da ciò che è naturale.

Ai mezzi di comunicazione di massa viene perciò attribuita una modalità di funzionamento prettamente emotiva, la capacità di costituirsi come mezzi per l'identificazione che aderisce agli umori del momento e che favorisce con questo, la facile presa di parte, l'immediata condanna di ciò che appare come incomprensibile e mostruoso.

Sembra questa una modalità di funzionamento, per dirla con Mc Lean, «limbica» ovvero regolata secondo processi emozionali-interpersonali.

Diversamente con la sofferenza è necessaria molta cautela, è indispensabile cercare ragioni e motivazioni ed anche mettere alla prova la disponibilità e la capacità di recupero di coloro che ne sono portatori.

Ed è proprio questo il compito degli operatori: lo screezio è evidente.

Indicazioni importanti in questo senso vengono dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, la quale contiene (artt. 16 e 17) alcune affermazioni sul ruolo positivo che i mezzi di comunicazioni di massa sono tenuti ad esercitare a favore dei minori, ma mette anche in guardia da attentati che essi possono portare alla loro crescita.

Secondo la Convenzione, giornali e televisione hanno il compito di diffondere informazioni e materiale di entità sociale e culturale per l'infanzia e promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale e la sua salute fisica e mentale.

In questo senso, negli ultimi anni, è stata certamente utile l'informazione proposta all'opinione pubblica su varie forme di abuso consumate a danno di minori e quindi sulla necessità di una politica di prevenzione.

Tutto questo sembra però si sia trasformato in un alibi, nel senso che altre condizioni di disagio minorile sono rimaste nel dubbio e non sono state sollecitate risposte a bisogni dimenticati: è sufficiente pensare ai bambini con handicap fisici e psichici o sociali, al disagio adolescenziale che sta alla base dell'assunzione di droghe, alla mortalità scolastica ai danni dei ragazzi più problematici e bisognosi, alla situazione di certi quartieri-ghetto destinati alle fasce più deprivate della popolazione, ai ricoveri in istituto e così via. Tutto questo sta a sottolineare come il tema della tutela dei soggetti deboli e soprattutto dei minori, debba essere una preoccupazione costante dei giornalisti. Ed è proprio per questo che il garantismo e, in questo caso, i diritti dei minori nel campo della giustizia e dell'informazione, è volutamente uno dei terreni prescelti per questo confronto fra diverse culture, sensibilità e orientamenti professionali.

I giornalisti del gruppo di Fiesole e le Agenzie di stampa «specializzate» come l'Agenzia di Stampa Disagio Pace e Ambiente (ASPE), nata all'interno del gruppo Abele di Torino, ma anche l'Ordine dei Giornalisti di alcune regioni italiane, si sono dimostrati estremamente sensibili in questo senso.

L'idea di una carta europea delle sensibilità giornalistiche nella quale precisare i diritti e soprattutto i doveri, dall'uso della rettifica al diritto d'immagine, dalla tutela dei minori al raffronto tra pubblicità e informazione, proviene proprio da gruppi di lavoro fortemente motivati a contrastare la cultura della forza e dell'arroganza, il disprezzo per chi è debole, piccolo o diverso.

Come già detto, infatti, la cronaca ha per oggetto la descrizione di ciò che è già accaduto e dal quale noi siamo in parte distaccati, qualcosa che possiamo relativamente manipolare; il presupposto fondante sta nel fatto che il centro della nostra attenzione è rivolto a ciò che è accaduto fuori di noi e che noi possiamo recepire secondo vari livelli di coscienza rispetto alla nostra teoria sul mondo.

La cronaca riguarda perciò gli aspetti del «conoscere» piuttosto che quelli dell'«essere» ed ha per strumento soprattutto le sensazioni, ossia un approccio con la conoscenza come già detto

di tipo limbico, che raggiunge rapidamente lo scopo, ovvero quello di descrivere.

Ma rispetto al problema dei minori, dobbiamo chiederci quale realtà ci viene descritta. Nell'informazione che ci viene proposta raramente viene rappresentato il bambino comune, il bambino con valori e dignità da salvaguardare e con problemi di quotidianità comuni ad ogni persona, bensì il bambino-caso limite, il caso problematico che conferma negli adulti le proprie ambivalenze nei confronti dell'infanzia e l'atteggiamento diffuso di «amore-timore».

Questo modo di banalizzare la realtà autentica della condizione minorile ha in qualche modo in sé una funzione catartica, liberatoria, dato che nei coinvolgimenti viscerali nei singoli fatti di cronaca, prendono forma meccanismi di rimozione e di disimpegno che relegano sempre di più il minore al margine del mondo adulto o, al contrario, lo deportano totalmente in questo.

È presente il bambino oggetto di messaggi pubblicitari, presenza gratificante e quanto mai corrispondente ai deliri di onnipotenza degli adulti e di una società sempre attenta al consumo e alla fruizione immediata di qualunque cosa possa essere desiderabile e il bambino-problema, strumentalizzato molte volte per esibire un «privato» (a volte addirittura costruito virtualmente), o meglio una rinnovata esigenza collettiva di un privato magari inesistente, o fortemente compromesso, che permetta all'adulto di mascherare le proprie inadempienze e le proprie fragilità.

Il «caso forte» viene trascinato alla ribalta e ostentato impudicamente; sono emblematici i casi di figli contesi dai genitori, dove al bambino viene imposto di schierarsi con l'uno o con l'altro dei contendenti, evitando di far sedare la conflittualità ed anzi enfatizzandola, impedendo così al bambino (e alla coppia genitoriale) di elaborare il lutto per la perdita del genitore o del partner.

Così, il diretto coinvolgimento del minore in difficoltà rischia di fissarlo in una specie di pseudo-identità, rischia di bloccare il suo processo di crescita e di compromettere le sue relazioni con il sociale circostante, inasprendo per di più i conflitti fra gli adulti.

La recente Convenzione dell'ONU sui diritti del bambino ha sottolineato chiaramente fra gli altri aspetti un intento che, secondo il mio punto di vista, è di primaria importanza e che fa

passare in second'ordine qualunque altro proposito, proprio perché si tratta di una premessa imprescindibile a qualsiasi altra teorizzazione.

La Convenzione ribadisce che «in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria considerazione *il maggior interesse del bambino* e perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati».

Ed è proprio sulla base di questo principio, che deve essere risolto il problema dell'equilibrio tra diritto all'informazione e diritto alla tutela di una personalità in formazione.

Infatti il concetto di diritto di personalità, nel quale va compreso anche il diritto alla riservatezza (diritto inviolabile e costituzionalmente garantito), va sempre più ampliandosi.

Nella vecchia concezione borghese della rispettabilità come unico bene degno di tutela, il diritto di personalità si esauriva nella tutela dell'Onore e del divieto della divulgazione dell'immagine, nell'invulnerabilità del domicilio e della corrispondenza.

Oggi la realtà è molto diversa: la diffusione e la mercificazione dell'immagine del soggetto e delle sue vicende personali è ormai senza limiti, senza contare che l'immagine diffusa è in molti casi parziale e ambigua e non è corredata dalla conoscenza diretta del fatto e della persona che ne è stata protagonista.

Il mantenimento, e nel caso dei minori, la strutturazione dell'identità sono oggi resi sempre più fragili e a rischio dall'invasività dei mezzi di comunicazione di massa e da nuovi strumenti di controllo e di investigazione, accentuando il rischio di reificazione delle persone e di annientamento della privacy.

La stessa Cassazione ha riconosciuto un diritto soggettivo alla riservatezza volto a tutelare «situazioni e vicende strettamente personali le quali, ancorché verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile» contro «le esigenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione e il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici prevalenti» ed ha ribadito che nel potenziale conflitto tra l'art. 21 della Costituzione, che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero, e l'art. 2 della Costituzione, che riconosce l'invulnerabilità della persona umana (aspetti previsti anche dalla legge n. 47 sulla stampa), si debba dare la preva-

lenza alla tutela della persona a meno che non sussista un'utilità sociale dell'informazione.

Nel caso del minore, i limiti posti dal diritto trovano meno giustificazioni.

La conoscenza della storia personale di un minore non può assolvere ad alcuna funzione di utilità generale, la divulgazione della sua immagine può appagare curiosità, non certo interessi sociali rilevanti.

Questa impostazione è avvalorata anche dal nuovo processo penale per gli adulti e per i minorenni che in alcune norme forse non sufficientemente valorizzate, prevede apporti legislativi notevoli.

Non c'è dubbio infatti che la conoscenza approfondita di comportamenti antisociali sanzionati penalmente ha una forte rilevanza sociale, ma nonostante questo il legislatore ha stabilito che, anche se la notizia può considerarsi legittima, non devono essere dati particolari che possano portare all'identificazione del minore.

L'art. 13 del DPR 22.9.80 n. 44, vieta di pubblicare e di divulgare con qualunque mezzo notizie o immagini idonee ad identificare il minorenne comunque coinvolto nel reato; l'art. 114 del Codice di procedura penale per adulti, fa divieto di pubblicare le generalità e l'immagine di minorenni testimoni, di minorenni offesi o danneggiati dal reato finché non siano divenuti maggiorenni; l'art. 472 dello stesso codice dispone che il principio della pubblicità delle udienze possa essere sacrificato quando viene ascoltato un minore come testimone o parte offesa, per sottrarlo alla curiosità del pubblico e salvaguardarne la riservatezza e la personalità.

Dall'insieme delle disposizioni in vigore, emerge che nemmeno la particolare notorietà del fatto commesso o subito da un minore, può giustificare la lesione del diritto alla riservatezza: nemmeno per un reato di strage, per un omicidio efferato (pensiamo ai recenti fatti delle bande giovanili a New York), per una violenza gravissima subita da un ragazzo, può passare in secondo ordine l'esigenza di compromettere la risocializzazione e non il recupero della personalità e di sottrarre il minore alla curiosità morbosa del pubblico, a tutela della sua salute psichica e del completo riassorbimento di una triste esperienza di vita.

Il legislatore ha quindi scelto di tutelare l'interesse specifico

del ragazzo, bilanciandolo con l'interesse generale della collettività, offrendogli così la garanzia di non vedersi identificato in modo irreversibile come deviante o come protagonista di una vicenda scabrosa.

Questo principio generale si viene così a costituire come riferimento interpretativo di tutto il sistema di tutela della privacy del minore: è auspicabile che questo principio, con le sanzioni che ne conseguono, abbia quanto prima valore anche in ambito civilistico.

Credo comunque, che per affrontare in modo compiuto il problema della violenza sui minori, sia necessario non soffermarsi solamente sugli aspetti della macroviolenza (maltrattamenti fisici, violenza morale, prostituzione) e della microviolenza (maltrattamenti psicologici e istituzionali), ma sia necessario prendere in esame anche il problema della «violenza sociale» ossia delle nuove forme di emarginazione alle quali si trovano esposti minori spesso abbandonati a se stessi.

Questo aspetto, collegato a gravissimi fenomeni di dispersione scolastica, al clima diffuso di violenza nel quale molti minori vivono già nella scuola dell'obbligo, tale che ci consente di parlare di «scuole di frontiera» ormai presenti nella cintura urbana di tutte le grandi città italiane, è strettamente collegato al mercato della droga, alla diffusione di organizzazioni malavitose e alle diverse forme di coinvolgimento dei minori (bambini-killer, bambini-corrieri della droga, ecc.) ed emerge soprattutto attraverso l'impatto con i servizi sociali e con il sistema giudiziario alla luce del nuovo Codice di procedura penale.

Ma l'indagine sulla violenza sociale verso i minori non può soffermarsi troppo ad individuare queste cause, ovvero le cause dirette di devianza, senza porsi di fronte l'intero problema della questione giovanile e cioè l'incapacità del nostro sistema economico e sociale di affrontarla.

Il rapporto fra società e condizione giovanile merita alcune considerazioni.

La presenza sociale dei minori e dei giovani è fortemente marginalizzata all'interno di una società che assegna piena cittadinanza solo a chi ne è parte integrante per ruolo o per status, oppure a chi è inserito nei processi produttivi o in altri processi funzionali alla sua conservazione, anche se negli ultimi vent'anni ci sono state modificazioni di forte rilevanza sociale,

come l'innalzamento dell'obbligo scolastico, il voto a diciotto anni, l'anticipazione dei rapporti sessuali, la socializzazione sempre più al di fuori del nucleo familiare, con la crescita di importanza del gruppo dei pari parallelamente ad una gestione del tempo libero molto più autonoma.

Ma i più grossi problemi dei giovani, come la disoccupazione, il sistema formativo demotivante e scadente, la dilatazione nel tempo del rapporto di dipendenza dalla famiglia e la difficoltà a riconoscere ed a riconoscersi in un sistema socio-politico distante vengono presi in considerazione, soprattutto dai mezzi di comunicazione di massa, solo quando si connotano come movimento antagonista alle istituzioni, con il risultato di veder crescere non il riconoscimento di cittadinanza per i giovani, ma le politiche di controllo sociale (vedi il diritto a punire il tossicodipendente spingendolo sempre più nella clandestinità a tutto vantaggio del traffico di droga).

L'approccio alla questione giovanile sembra perciò caratterizzato non solo da una vocazione al moralismo proibizionista dilagante, che sfocia in un grande desiderio di «ordine» e di «normalità» da parte del mondo degli adulti, ma anche da molta disattenzione.

Basta pensare all'abitudine a leggere la relazione normalità-devianza come semplice desiderio di trasgressione e quindi in chiave giustificazionista, oppure come avvenimento occasionale, incidentale (modalità questa, sostenuta con forza dai mezzi di comunicazione di massa: a che età inizia il consumo di droga, quale e quanta droga nelle statistiche, ecc.), senza tener presente che dietro questi percorsi, negati più o meno inconsciamente dagli adulti, bambini e ragazzi rimangono prigionieri della loro stessa solitudine e della loro stessa estraniamento.

Basta pensare a quanto tempo c'è voluto per una riforma del Codice di procedura penale ed anche nel migliore dei casi, c'è da chiedersi come potranno far fronte i servizi sociali a questa emergenza (la legge 180 insegna), dato che tutta la politica di prevenzione e di intervento si gioca sull'efficienza dei servizi sociali territoriali.

Con queste premesse, si capisce allora come possa il moralismo di alcuni benpensanti, credere di risolvere i problemi delle morti del sabato sera con la chiusura delle discoteche o con la limitazione dell'orario di vendita di bevande alcoliche; queste

stesse persone si guardano bene però dal tentare un'analisi della condizione giovanile oggi, del destino di più di 400.000 giovani che ogni anno la scuola disperde e della povertà culturale dei nostri ragazzi, vittime spesso di una scuola che non li motiva e che non insegna.

Che cosa spinge allora noi adulti ad assumere acriticamente l'immagine stereotipata del bambino felice o dell'adolescente spensierato, se non il nostro autoritarismo e la nostra incapacità di analisi?

La necessità di un atteggiamento umile nell'affrontare non più situazioni individuali, ma condizioni generalizzate di disagio e di sofferenza, l'eventualità di dover anche ricominciare tutto daccapo rispetto al nostro modo di leggere ma anche di raffrontarci, ognuno all'interno della propria professionalità, ai problemi dei minori e dei giovani, ci vengono suggeriti da un seminario di formazione per giornalisti sui temi del disagio e della marginalità, che si è svolto nel maggio del 1994 a Capodarco e che ha concluso i lavori con un documento rivolto all'Ordine dei Giornalisti, al Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, alla Rai, alle Associazioni ed ai Gruppi di volontariato.

Dagli Atti di «Redattore Sociale», questa la definizione del seminario organizzato anche con il patrocinio del Ministero della Famiglia e della Solidarietà Sociale, emerge in modo forte l'esigenza di rivedere con coraggio molti aspetti che caratterizzano il giornalismo così come viene inteso attualmente, soprattutto quando si parla di «sociale» e di informazione sui deboli.

I cambiamenti devono iniziare dal linguaggio: basta pensare all'uso aberrante, anche da parte degli stessi operatori, di aggettivi che hanno la presunzione di riassumere grandissime sofferenze (il «tossico», l'«handicap», ecc.), dalla necessità anche di aver il coraggio di tacere rispetto a certe notizie, di saper affrontare i temi tenendo conto delle diverse prospettive, di utilizzare come fonti privilegiate i servizi sociali iniziando così un dialogo fattivo e utile per la conoscenza corretta dei problemi dei minori e dei giovani innanzitutto, ma anche per realizzare un intervento più incisivo sul sociale da parte dei giornalisti ed infine, perché i servizi sociali vengano riconosciuti come un vero supporto e non più come strumenti di controllo sociale.